

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6577 del 14/12/2023
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 27 E 31 - AZ. AGR. EREDI GALLI MARIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME DEL PRELIEVO E NUOVO ULTERIORE PUNTO DI ATTINGIMENTO) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE CHIAVENNA IN COMUNE DI CADEO (PC) AD USO IRRIGUO - PROC. PC12A0016 - SINADOC 16099/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6816 del 13/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 27 E 31 – AZ. AGR. EREDI GALLI MARIO
SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE
(AUMENTO DEL VOLUME DEL PRELIEVO E NUOVO ULTERIORE PUNTO
DI ATTINGIMENTO) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI
ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE CHIAVENNA IN
COMUNE DI CADEO (PC) AD USO IRRIGUO - PROC. PC12A0016 – SINADOC
16099/2023**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 161124 del 05/12/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna, veniva rilasciata, ai sensi dell'art. 5 e seg. del R.R. n. 41/2001, alla ditta “Az. Agr. Eredi Galli Mario Società Agricola S.S.” (C.F. e P.I.V.A.: 01383060330), la concessione PC12A0016 per la derivazione d'acqua pubblica superficiale dal Torrente Chiavenna mediante un punto di prelievo ubicato Comune di Cadeo (PC), su terreno privato censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 17, mappale n. 13, avente una portata massima pari a 20 l/s ed un volume di prelievo pari a 14.452 m³/anno con scadenza fissata al 31/12/2015;
- il legale rappresentante della suddetta ditta “Az. Agr. Eredi Galli Mario Società Agricola S.S.”, ha presentato al Servizio Regionale competente, in data 25/06/2015 (assunta al protocollo regionale con il n. 445944) richiesta di rinnovo, senza variazioni, della predetta concessione;
- il procedimento di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale ARPAE n. 73 del 15/07/2021, è di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

- il medesimo succitato legale rappresentante della ditta “Az. Agr. Eredi Galli Mario Società Agricola S.S.”, con istanza presentata in data 03/04/2023 (assunta al prot. ARPAE con il n. 58502), integralmente sostituita con nuova istanza pervenuta il 26/09/2023 (prot. ARPAE n. 162473), ha richiesto il rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume del prelievo e individuazione di un secondo punto di attingimento), della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali del T. Chiavenna , avente ora le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile da due punti alternativi;
 - i due punti di prelievo sono ubicati in Comune di Cadeo (PC), in particolare:
 - prelievo 1, Località S. Cecilia, in sponda sinistra idraulica e identificato al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 17, antistante mappale n.13, su terreno demaniale; coordinate UTM-RER : X: 567.016 - Y: 981.307;
 - prelievo 2, Località Contradone di Sopra, in sponda destra idraulica e identificato al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 17, mappale n. 28, su terreno di proprietà privata, come da formale assenso (documento agli atti); coordinate UTM-RER : X: 567.230 - Y: 981.555;
 - destinazione della risorsa ad uso: irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio da ciascun punto di prelievo pari a 17 l/s;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 46.500 m³/annui;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 293 del 25/10/2023 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irrigazione agricola”;

DATO INFINE ATTO che la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell’importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza (nota pervenuta in data 03/07/2023 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 166824);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota pervenuta in data 02/10/2023 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 166669);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Piacenza (nota pervenuta il 14/11/2023 ed assunta al prot. ARPAE con il n. 192902);

RITENUTO di stabilire che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle di ciascuna derivazione sia pari a 0,08 m³/s nel periodo estivo e 0,12 m³/s nel periodo invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all’anno 2023;
- ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 51,65 il 8/01/2014 e € 198,35 il 12/12/2023);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante sostanziale della concessione codice pratica PC12A0016;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla ditta "Az. Agr. Eredi Galli Mario Società Agricola S.S." (C.F. e P.I.V.A.: 01383060330), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal T. Chiavenna da due punti di prelievo alternativi, codice pratica PC12A0016, ai sensi degli art. 27 e 31 del R.R. n. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile da due punti alternativi;
 - i due punti di prelievo sono ubicati in Comune di Cadeo (PC), in particolare:

- prelievo 1, Località S. Cecilia, in sponda sinistra idraulica e identificato al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 17, antistante mappale n.13, su terreno demaniale; coordinate UTM-RER : X: 567.016 - Y: 981.307;
 - prelievo 2, Località Contradone di Sopra, in sponda destra idraulica e identificato al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 17, mappale n. 28, su terreno di proprietà privata, come da formale assenso (documento agli atti); coordinate UTM-RER : X: 567.230 - Y: 981.555;
 - destinazione della risorsa ad uso: irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio da ciascun punto di prelievo pari a 17 l/s;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 46.500 m³/annui;
 - corpo idrico interessato: Torrente Chiavenna, cod. IT080112000000005ER;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2033**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/12/2023;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all’anno 2023 è stato pagato;
 5. **di dare, altresì, atto** che la somma, richiesta a titolo di deposito cauzionale, è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9. *di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata alla ditta "Az. Agr. Eredi Galli Mario Società Agricola S.S." (C.F. e P.I.V.A.: 01383060330), codice pratica PC12A0016.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'esercizio del prelievo prevede l'utilizzo di una motopompa aspirante della potenza di 88 KW, con un tubo di pescaggio del diametro di 150 mm posizionato nell'alveo del T. Chiavenna in due punti distinti e alternativi di prelievo.
2. I due punti di prelievo sono ubicati in Comune di Cadeo (PC), in particolare:
 - prelievo 1, Località S. Cecilia, in sponda sinistra idraulica e identificato al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 17, antistante mappale n.13, su terreno demaniale; coordinate UTM-RER : X: 567.016 - Y: 981.307;
 - prelievo 2, Località Contradone di Sopra, in sponda destra idraulica e identificato al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 17, mappale n. 28, su terreno di proprietà privata, come da formale assenso (documento agli atti); coordinate UTM-RER : X: 567.230 - Y:981.555.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Cadeo (PC), foglio n. 17, mappali n.ri 10, 14, 28, 29, 59, 101, 163, 164, 211, 230, 231, 243, 244, 247, 248, 371, 372, 373 e 374 - della superficie complessiva di circa 20.00.00 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 17 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 46.500 m³/annui.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Chiavenna, cod. IT080112000000005ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **219,17 €**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere, per la sola componente del canone riferita al prelievo di acqua pubblica superficiale, che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

9. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
10. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2033**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite

dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0,08 m³/s nel periodo estivo e 0,12 m³/s nel periodo invernale a valle di ciascun punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 8 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'“Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 192902 del 14/11/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante della ditta “Az. Agr. Eredi Galli Mario Società Agricola S.S.” (C.F. e P.I.V.A.: 01383060330), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 12/12/2023, firmato per accettazione, dal legale rappresentante della concessionaria.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE

aoopc@cert.arpa.emr.it

(Rif. Sinadoc 16099/2023)

Risposta al prot. n 65930 del 29/09/2023

Oggetto: Az. agr. Eredi Galli Mario Società Agricola S.S. - Domanda di rinnovo, con approvazione di variante sostanziale, della concessione, ex artt. 27 e 31 del R.R.41/2001, per la derivazione di acqua pubblica superficiale da T. Chiavenna, da due punti alternativi di prelievo, in Comune di Cadeo (PC), ad uso irriguo - Codice Procedimento PC12A0006 - Sinadoc: 16099/2023. - *Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.*

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- è stata rilasciata concessione n. 16124 del 2013, con la quale a suo tempo è stato autorizzato il prelievo idrico superficiale;
- l'ufficio SAC ARPAE di Piacenza ha richiesto, con nota prot. n. 58502 in data 03/04/2022, successivamente integrata con nota del 26/09/2023 prot. n. 1624073, assunta a prot. di questo UT n. 65930 del 29/09/2023, il rilascio del parere di competenza in merito al rinnovo con approvazione di variante sostanziale nel tratto identificato al N.C.T. del Comune di Cadeo (PC) al foglio 17 fronte mappali 10 - 14 - 28 - 29 - 59 - 101 - 163 - 164 - 211 - 230 - 231 - 243 - 244 - 247 - 248 - 371 - 372 - 373 - 374 come da richiesta della Azienda Agricola Eredi Galli Mario Società Agricola s.s. (nel seguito, *Richiedente*).

Vista la documentazione ricevuta:

-  0_PG20231624731372877010991697901_ti... (
-  0_PG20231624731372877010991697901_ti... (
-  2_relazione_del_10_agosto_2023_pc12a00... (
-  3_testoemail_6430258.txt (
-  richiesta_pareri_erediti_galli_PC12A0016 (1... (

Via Santa Franca 38
29121 Piacenzatel 0523 308 711
fax 0523 308 716Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE		LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM.	SUB.
ad uso interno: DP/		650.20					2023	46	56

dalla quale emerge e si desume che il prelievo idrico ad uso irriguo avviene tramite pompa carrellata da due distinti punti di presa ubicati sul t. Chiavenna, catastalmente edificati al N.C.T del Comune di Cadeo foglio 17 mapp.le 13 (Coord. X2: 567006 Y2: 4981309) ed al mapp.le 28 (Coord. X2: 567245 Y2: 4981568) tramite una pompa, con portata massima di circa 17,0 l/sec, azionata da un motore AIFO di 120 CV, con un pescante dal diametro di 150 mm e inviata all'impianto di irrigazione tramite una condotta di circa 150 ÷ 200 m.

Considerato che:

- la richiesta di parere di competenza è assimilabile sotto il profilo idraulico alla Richiesta Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904
- l'istanza concessoria si configura come rinnovo con approvazione di variante sostanziale secondo quanto dettagliato dall'Ufficio SAC-ARPAE di Piacenza
- la fig.11 di cui alla Relazione Idrogeologica - rappresentando schematicamente le modalità di collocazione in prossimità al demanio idrico dell'impianto di sollevamento - configura la realizzazione di scavi/deviazioni per facilitare, si ritiene, il prelievo
- la concessione - ed in particolare le prescrizioni - rilasciata a suo tempo co determina dirigenziale n.16124 del 05/12/2013 a firma del Responsabile del Serv. Tecnico dei bacini degli affluenti del Po, lo Scrivente U.T. (non più *concedente*) riformula le prescrizioni in essa esplicitate, limitandole agli aspetti di stretta competenza idraulica (cfr. art. 10 DD n.16124/2013).

Tutto ciò premesso, visto e considerato, questa Unità Tecnica, in forza dell'art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, esprime

NULLA OSTA IDRAULICO

per quanto di competenza, al rinnovo, con approvazione di variante sostanziale per la derivazione di acqua pubblica superficiale da T. Chiavenna, da due punti alternativi di prelievo, in Comune di Cadeo (PC), ad uso irriguo nel tratto identificato al N.C.T. del Comune di Cadeo (PC) al foglio 17 fronte mappali 10 - 14 - 28 - 29 - 59 - 101 - 163 - 164 - 211 - 230 - 231 - 243 - 244 - 247 - 248 - 371 - 372 - 373 - 374 alle prescrizioni sotto riportate:

- è fatto assoluto divieto di asportare materiale fuori dall'alveo demaniale;
- il *Richiedente* è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sezioni d'alveo del torrente Chiavenna in prossimità dei punti di attingimento delle acque in termini di contenimento della vegetazione; quest'ultima dovrà essere allontanata secondo le norme vigenti;
- il fondo alveo e le sponde non dovranno essere manomessi in alcun modo e dovrà essere evitata qualunque movimentazione senza il preventivo accordo con Questo U.T.; il materiale derivante dagli eventuali risezionamenti dovrà essere ricollocato in sponda ed il legname di risulta opportunamente asportato e smaltito qualunque danno alla morfologia d'alveo dovesse derivare dall'uso richiesto sarà imputato al *Richiedente* il quale dovrà intervenire per ripristinare l'integrità di alveo e/o sponde e la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno conseguentemente autorizzate, competeranno unicamente al *Richiedente*;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere a fine lavori ogni opera provvisoria e/o finalizzata al prelievo idrico o di qualunque altro potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del Torrente Chiavenna;
- nel caso in cui, ai fini dell'uso richiesto, fosse necessario accedere all'alveo del Torrente Chiavenna oppure occorressero piste/aree di stoccaggio in area demaniale, questo

Ufficio Territoriale rilascerà apposita ulteriore autorizzazione previa richiesta da parte del *Richiedente*;

- la responsabilità circa l'utilizzo delle aree richieste è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione,
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza delle attività. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altri in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

Cordiali saluti,

Arch. Cristian Ferrarini
documento firmato digitalmente

EB_GM/CF

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.